CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MAR - SC_MAR - 0000182 - Uscita - 18/01/2023 - 11:45

Deliberazione n. 13/2023/VSG

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA – Presidente

Dott.ssa Fabia D'ANDREA – Consigliere

Dott. Mario FIORENTINO – Consigliere

Dott. Fabio CAMPOFILONI – Referendario (*relatore*)

Dott. Antonio MARSICO – Referendario

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

(artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 175/2016)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

Visti, in particolare, l'art. 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati "*Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni*" e "*Revisione ordinaria delle partecipazioni*";

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MAR - DEL-Reg.-SC_MAR - 0000013 - 17/01/2023 - 13:26

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato "*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016*", e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante "*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016*";

Vista le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 1/2021/INPR e n. 19/2022/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Dott. Fabio Campofiloni;

PREMESSO CHE

Nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche, avviato dal legislatore sin dalla legge finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss., L. 244/2007) e rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 611 e ss., L. 190/2014), il combinato disposto degli artt. 24 e 20 D. Lgs. 175/2016, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), hanno imposto alle pubbliche amministrazioni l'espletamento di una procedura, rispettivamente, di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie, sia dirette che indirette.

Trattasi di due momenti connessi ed interdipendenti, atteso che l'operazione di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 TUSP, costituisce prodromo necessario per la razionalizzazione periodica, ex art. 20 TUSP, delle partecipazioni pubbliche, cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, TUSP (Corte conti, sez. aut., del. n. 22/2018/INPR).

Come noto, infatti, in base all'attuale quadro legislativo, le pubbliche amministrazioni possono assumere o mantenere partecipazioni, dirette o indirette, anche di minoranza, soltanto in "*società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a*

responsabilità limitata, anche in forma cooperativa" (art. 3, comma 1, TUSP) aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi "*strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" (art. 4, comma 1, TUSP) e per lo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate dall'art. 4, comma 2 e ss., TUSP.

L'acquisto o il mantenimento di ogni partecipazione, anche indiretta o di minoranza, deve essere supportato da specifica ed analitica motivazione circa la sua necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico partecipante, con evidenziazione, altresì, delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta "*anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*" (art. 5, comma 1, TUSP). La motivazione, a mente dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 1, TUSP, deve dare conto della "*compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

Devono invece essere dismesse o assoggettate ad interventi di razionalizzazione le partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, detenute in società che non soddisfino i suddetti requisiti, nonché in quelle che "*risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*" o che "*svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*" oppure che "*nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio"* inferiore al limite minimo fissato dalla legge, oppure ancora che "*abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e non gestiscano "servizi di interesse generale*", o che "*necessitino di contenimento dei costi di funzionamento" o di "aggregazione"* con altre società (art. 20, comma 2, e 24, comma 1, TUSP), motivando esplicitamente le ragioni sottese alla scelta tra mantenimento, dismissione o razionalizzazione di ciascuna delle singole partecipazioni societarie (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG).

Al fine di promuove la dismissione o la razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche che non rispondano ai suddetti requisiti, l'art. 24, comma 1, TUSP ha imposto a ciascuna amministrazione pubblica di effettuare, entro il 30 settembre 2017, con "*provvedimento motivato*", la "*ricognizione di tutte le partecipazioni* ", dirette ed indirette, possedute al 23 settembre 2016, "*individuando quelle che devono essere alienate*" (c.d. revisione straordinaria). L'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 TUSP, sarebbe dovuta avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione (art. 24, comma 4, TUSP).

Il provvedimento di ricognizione straordinaria andava inviato (come è stato fatto) alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla Struttura ministeriale di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro del MEF, al fine di verificare il puntuale adempimento di tali prescrizioni (art. 24, comma 3, TUSP).

Al fine di agevolare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione della citata normativa, Corte conti, sez. aut., del. n. 19/2017/INPR ha approvato specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello standardizzato dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari con cui vengono approvati.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata ai sensi dell'art. 24 TUSP, ha costituito la base di partenza per la successiva "*razionalizzazione periodica*" delle stesse, prevista dall'art. 20 TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche devono effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*", predisponendo, nei casi previsti dal già menzionato art. 20, comma 2, TUSP, "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

In particolare, le amministrazioni pubbliche adottano "*i piani di razionalizzazione*" periodica, "*corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di tempi e modalità di attuazione*" ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle loro partecipazioni societarie dirette o indirette, rilevino partecipazioni societarie non ammesse dalla legge oppure rientranti in una delle ipotesi elencate dal già menzionato art. 20, comma 2, TUSP, sempre motivando esplicitamente la scelta tra interventi di razionalizzazione di tipo dismissivo o conservativo delle singole partecipazioni.

I provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e resi disponibili, con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 90/2014, alla Struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (cui l'art. 15 TUSP intesta peculiari competenze per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica), nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 20, comma 3, TUSP). Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione, ne danno comunque comunicazione con le medesime modalità (art. 20, comma 1, TUSP).

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni devono approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una "*relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti*", anch'essa da trasmettere alla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 TUSP e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti (art. 20, comma 4, TUSP).

L'art. 26, comma 11, TUSP scandisce la tempistica dei suddetti adempimenti, disponendo che "*salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*".

In vista di un compiuto assolvimento dei suddetti adempimenti, Corte conti, sez. aut., del. n. 22/2018/INPR (in coerenza con le indicazioni già rese in relazione alla revisione straordinaria da Corte conti, sez. aut., del. n. 19/2017/INPR) ha ritenuto opportuno elaborare, anche in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello standardizzato di atto di ricognizione e relativi esiti, e con le quali si è rimarcato come l'intento del legislatore sia stato, chiaramente, quello di far assumere carattere di sistematicità all'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni, avviata con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP e di imporre a ciascun ente pubblico partecipante l'obbligo di rieditare e riesplicitare periodicamente le valutazioni e le motivazioni sottese alle decisioni di mantenimento, dismissione o razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, verificando la persistenza delle ragioni giustificative della loro conservazione o lo stato di attuazione degli interventi di dismissione o razionalizzazione pianificati nel corso del precedente esercizio. La sostanziale continuità tra revisione straordinaria e razionalizzazione periodica è, infatti, indubbiamente rilevabile dalle evidenti connessioni tra i due procedimenti che il combinato disposto di cui agli artt. 20 e 24 TUSP ha inteso instaurare, nella misura in cui i presupposti richiesti per l'obbligatorio inserimento di una partecipazione societaria nel piano di razionalizzazione straordinaria sono i medesimi di quelli richiesti per l'inserimento nel piano di razionalizzazione periodica.

La giurisprudenza contabile ha inoltre precisato come gli obblighi di comunicazione dei piani di razionalizzazione e degli esiti derivanti dalla loro attuazione in favore della Struttura di monitoraggio individuata presso il MEF (art. 15 TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano funzionali allo svolgimento di "*una*

forma di controllo successivo di legittimità-regolarità", finalizzata a verificare la conformità del piano, ed i conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni contenute o richiamate negli artt. 20 e 24 TUSP (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. riun. in spec. comp., sent. 16/2019/EL), ed il cui esito negativo, anche se privo di effetti comminatori, può comunque stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG) oppure condurre, nei casi più gravi ed ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (art. 52 c.g.c.).

A presidio dell'effettività delle anzidette prescrizioni in tema di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 7, TUSP prevede anche un meccanismo sanzionatorio, cui possono correlarsi anche profili di responsabilità erariale, rispetto al quale si individua la competenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

CONSIDERATO CHE

1. **La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24 TUSP)**

Con delibera consiliare n. 42 del 26 settembre 2017 (trasmessa con p.e.c. del 12 ottobre 2017), il Comune di Ascoli Piceno ha approvato la ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1, TUSP delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette.

Tale provvedimento costituisce, per tutti gli enti locali, "a*ggiornamento del piano operativo di razionalizzazione*" (art. 24, comma 2, TUSP) precedentemente adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. n. 190/2014, con decreto sindacale n. 27 del 23 giugno 2015; e con decreto sindacale n. 19 del 24 maggio 2016, in ottemperanza all'art. 1, comma 612, L. n. 190/2014, ha approvato la "*Relazione sui risultati conseguiti"* in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ascoli Piceno.

Il provvedimento consiliare e la ulteriore documentazione a corredo dello stesso, priva, tuttavia, dell'opportuno parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria (OREF) e delle schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche predisposte dal MEF, venivano acquisiti al protocollo informatico di questo Ufficio in pari data con il numero 3225.

La delibera consiliare di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 TUSP, debitamente pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente"* del sito istituzionale del Comune e trasmessa a questa Sezione ed alla Struttura

ministeriale di cui all'art. 15 TUSP, risulta corredata della relazione tecnica e della necessaria documentazione di supporto, ma non anche dell'opportuno parere dell'Organo di revisione (ODR) e delle schede di rilevazione delle singole partecipazioni pubbliche, predisposte secondo il modello standardizzato elaborato dal MEF-Dipartimento del Tesoro.

I dati trasmessi dal Comune alla banca dati ministeriale delle partecipazioni pubbliche (art. 15, comma 3, TUSP) si presentano allineati con quelli riportati nel provvedimento consiliare di revisione straordinaria, relativamente alle partecipazioni dirette. È stata invece riscontrata la mancata indicazione (già rilevata da questa Sezione in occasione della precedente deliberazione n. 85/2016/VSG cit.) della partecipazione indiretta in Hidrowatt s.p.a., detenuta a mezzo della partecipazione diretta in CIIP s.p.a., nonché di alcune delle partecipazioni societarie indirettamente detenute tramite la partecipazione diretta in START s.p.a.

Nei seguenti prospetti sono elencate le partecipazioni societarie dirette ed indirette, detenute dal Comune alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 (23 settembre 2016) e fatte oggetto di revisione straordinaria ex art. 24, comma 2, TUSP:

SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE					
Denominazione società	**% Quota di partecipazione**	**Attività svolta**	**Azione di razionalizzazione**	**Società in house**	**Partecipazione di controllo**
ASCOLI RETI GAS S.r.l. unipersonale	100%	Gestione del servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale	Mantenimento	NO	SI
ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.	60%	Igiene integrata, manutenzione parchi e giardini comunali, pubblica illuminazione	Mantenimento	NO	SI
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (CIIP) S.p.A.	17,88%	Gestore del Servizio Idrico Integrato	Mantenimento	NO	NO
SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.p.A. (S.A.T.)	5,56%	Promozione, realizzazione e gestione di avio superfici, eliporti ed aeroporti nella Provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale	Alienazione	NO	NO
START S.p.A.	32,24%	Trasporto pubblico locale a mezzo bus	Mantenimento	NO	SI
	0,18%	Progettazione, realizzazione e gestione parco scientifico e tecnologico delle	Fallimento	NO	NO

TECNOMARCHE SCARL		Marche, centro di ricerca e di trasferimenti tecnologici			
ASTERIA SCARL	1,02%	Ricerca e sviluppo tecnologico nel campo agroalimentare, ambientale ed energetico	Fallimento	-	-
PICENO SVILUPPO SCARL (in liquidazione)	1,17%	Promuove lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali e terziario	Fallimento sentenza n. 35 del 06.06.2016 del Tribunale di Ascoli Piceno	-	-
PICENO CONSIND	12,82%	Promozione delle iniziative produttive artigianali	Mantenimento (consorzio obbligatorio)	NO	NO

Partecipazione indirette					
Denominazione società	**% Quota di partecipazione**	**Attività svolta**	**Azione di razionalizzazione**	**Società in house**	**Partecipazione di controllo**
PICENO GAS VENDITA S.r.l. 100% (partecipata indiretta di ASCOLI SRETI GAS S.r.l.)	100%	Vendita gas metano	Alienazione	NO	NO
START PLUS Scarl (partecipata indiretta della START S.p.A.	%	Gestione servizio trasporto pubblico locale nella provincia di Ascoli Piceno, bacino AP 2	Mantenimento	NO	NO

Le partecipazioni riportate in tabella sono contenute nella delibera consiliare n. 35 del 27 luglio 2017, avente ad oggetto la "*Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno ex art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i., con contestuale avvio procedimento di ricognizione del personale ex art. 25 D.lgs. n. 175/2017 e s.m.i.*", il cui contenuto è stato poi trasfuso nella delibera consiliare n. 42/2017.

Inoltre, l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha allegato anche documentazione contabile da cui si evince la partecipazione in ulteriori organismi, tra cui: ATO 5 Marche sud Ascoli Piceno e Fermo, Consorzio per l'Istituto musicale "*Gaspare Spontini*" (50% in liquidazione con atto del 07.10.2014), Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli (23,50%), Consorzio universitario piceno (61,67%), Istituto superiore di studi medioevali "*Cecco d'Ascoli*" (per il quale si versa una quota associativa annua di euro 12.800,00).

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Ascoli Piceno, relativamente all'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, formalizzata con l'adozione della delibera consiliare n. 42 del 26 settembre 2017, si rileva che:

a) Partecipazioni dirette

- **Ascoli reti e gas s.r.l. unipersonale**

Interamente partecipata dal Comune di Ascoli Piceno, la Ascoli reti e gas s.r.l. unipersonale opera "*nel settore della distribuzione gas naturale*". È sorta dal processo di privatizzazione formale che aveva investito l'omonima azienda speciale, inizialmente trasformata in s.r.l. (artt. 113 e 114 TUEL), dalla quale è stata poi scorporata, in attuazione degli artt. 3, comma 2, 15, commi 1 e 2, e 21 D.Lgs. n. 164/2000, per ottemperare all'obbligo di separazione aziendale tra l'attività di vendita (dal legislatore nazionale ed eurounitario qualificata come attività in libera concorrenza) e quella di distribuzione del gas naturale (qualificata invece come servizio pubblico).

Dai dati economico-patrimoniali (risultato d'esercizio, fatturato e numero dei dipendenti rispetto a quello degli amministratori) non sono emerse criticità.

Il Comune ne ha disposto il mantenimento in quanto trattasi di organismo societario indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali correlate al servizio pubblico di gestione della rete infrastrutturale di distribuzione del gas naturale.

Non risultano partecipazioni indirettamente detenute dal Comune a mezzo di tale società.

- **Ascoli servizi s.r.l.**

La Ascoli servizi s.r.l., partecipata dal Comune di Ascoli Piceno per il 60%, è affidataria diretta dei servizi pubblici locali nel "*settore dell'igiene integrata e ciclo rifiuti e verde pubblico*" come definito dal D.lgs. n. 22/1997 e dalla L.R. Marche n. 28/1999.

I parametri economici (fatturato, risultati di esercizio e numero dei dipendenti rispetto a quello degli amministratori) non evidenziano criticità.

Sebbene il Comune avesse ipotizzato una riduzione dei ricavi per gli anni successivi, causata dal ritardato acquisto del terreno da adibire alla realizzazione delle opere di successivo ampliamento della discarica (come si evince dal documento descrittivo allegato alla delibera consiliare n. 42/2017), il mantenimento della partecipazione pubblica è considerato indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, oltreché imposto dalle suddette specifiche previsioni di legge nazionali e regionali.

Non risultano partecipazioni indirettamente detenute dal Comune a mezzo di tale società.

- **CIIP s.p.a.**

La CIIP s.p.a., cui il Comune di Ascoli Piceno partecipa per il 17,88%, ha come oggetto sociale la "*gestione del servizio idrico integrato comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione, vendita e trattamento delle acque a qualunque uso destinate, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo la pulizia e il mantenimento dei collettori e fognature, che il trattamento depurativo delle acque reflue, nella realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio*". La società è il gestore unico del SII nel territorio dell'ATO n. 5 Marche sud Ascoli Piceno e Fermo, come delimitato dalla L.R. Marche n. 30/2011.

Dall'analisi dei dati economici patrimoniali (fatturato, risultato di esercizio, dipendenti rispetto al numero degli amministratori) non sono emerse criticità.

Il mantenimento della partecipazione pubblica è giustificato dal servizio di interesse generale che la società svolge.

- **SAT s.p.a.**

La SAT s.p.a. ha per oggetto la "*promozione, realizzazione e gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti*" nell'ambito della Provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale. Il Comune di Ascoli Piceno vi partecipa per il 5,56%.

La società ha fatto registrare perdite d'esercizio dal 2012 al 2016; non ha dipendenti ed il suo fatturato è inferiore al limite del milione di euro. Ed avendo per oggetto sociale un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali comunali (art. 4, comma 1, TUSP), il Comune ha disposto (con delibera consiliare n. 35 del 27.07.2017) l'alienazione delle quote partecipative detenute, secondo le modalità di cui all'art. 10 TUSP.

- **START s.p.a.**

La START s.p.a. opera nel settore del trasporto pubblico locale di persone nella Vallata del Tronto. E trattandosi di servizio la cui erogazione è considerata indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune partecipante, è stato comunque disposto il mantenimento della partecipazione pubblica, nonostante la società abbia registrato perdite d'esercizio dal 2013 al 2016.

Nel piano di razionalizzazione straordinaria risulta inserita anche la partecipazione che, attraverso la START s.p.a., il Comune di Ascoli detiene indirettamente nella START PLUS s.c.a.r.l.; tuttavia, dalla banca dati TELEMACO risulta anche le partecipazione in Tiburtina

bus s.r.l. sempre dal Comune indirettamente detenuta attraverso la START s.p.a., ma non inserita nel piano di razionalizzazione straordinaria.

b) Partecipazioni indirette

- **Piceno gas vendita s.r.l.**

La Piceno gas vendita s.r.l., indirettamente partecipata dal Comune a mezzo della Ascoli reti gas s.r.l., è affidataria del servizio pubblico di vendita del gas. Non si riscontrano criticità dall'esame di dati economico-patrimoniali.

Il Comune aveva disposto il mantenimento della partecipazione, in quanto, alla luce della normativa vigente, tale società sarebbe stata obbligata a proseguire, in via transitoria, la gestione del servizio di vendita del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della gara dell'ambito sub-provinciale di competenza. L'Amministrazione comunale avrebbe poi proceduto all'alienazione delle quote detenute secondo le modalità di cui all'art. 10 TUSP, come espressamente indicato nella delibera di Consiglio comunale n. 35 del 27.07.2017.

- **START Plus s.c.a.r.l.**

La START Plus s.c.a.r.l., indirettamente partecipata dal Comune di Ascoli per una quota pari al 27,08%, detenuta a mezzo della START s.p.a., opera nel settore dei trasporti pubblici e sottoscrive i contratti di affidamento del servizio di TPL con gli enti locali per poi assegnare i servizi ai propri soci.

Non ha dipendenti e, nella nota di accompagnamento alla delibera, viene attestato un risultato d'esercizio pari a zero. La partecipazione, anche in considerazione di quanto espressamente disposto dalla L.R. Marche n. 45/1998, sarebbe stata mantenuta in quanto ritenuta di interesse generale: secondo il Comune, essa rientrerebbe nell'ipotesi contemplata dall'art. 1, comma 4, lett. a), TUSP, a tenore del quale "*restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite pe l'esercizio della gestione dei servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*".

Si evidenzia altresì che, in base alle risultanze emerse dalle verifiche informali svolte sulla banca dati TELEMACO, oltre a quella in START Plus s.c.a.r.l., il Comune detiene, sempre a mezzo della START s.p.a., anche la partecipazione indiretta in Tiburtina Bus s.r.l., tuttavia

non riportata nel piano di razionalizzazione; nonché, nel Consorzio Italiano Biglietteria Autolinee (CIBA), quest'ultimo tuttavia non assoggettato agli obblighi di razionalizzazione previsti dal TUSP.

c) Partecipazioni consortili

Nel piano di razionalizzazione straordinaria sono state riportate anche le partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno in altri organismi di natura non societaria (e quindi non assoggetti all'applicazione del TUSP), perlopiù consortili, tra cui:

- **ATO 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo;**
- **Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli CO.TU.GE.)**: svolge il servizio di interesse generale relativo alla promozione e valorizzazione turistica del territorio montano del Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del Monte Foltrone, nonché gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva; il Comune di Ascoli Piceno vi partecipa per il 25,50%;
- **Consorzio universitario piceno (CUP)**: il Comune vi partecipa per il 61,67%;
- **Piceno CONSID**: si tratta di un consorzio obbligatorio, finalizzato alla promozione dello sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché dei servizi terziari avanzati nei Comuni consorziati, tra cui quello di Ascoli Piceno, che vi partecipa per il 12,82%;
- **Istituto superiore di studi medioevali "*Cecco d'Ascoli*"**: il Comune di partecipa versando una quota associativa annua di euro 12.800,00;
- **Consorzio per l'Istituto musicale "*Gaspare Spontini*"**: il Comune vi partecipa per il 50%, ma l'Ente è stato posto in liquidazione in data 07.10.2014.

d) Società in fallimento

Il piano di razionalizzazione riporta anche la partecipazione nella TECNOMARCHE s.c.a.r.l. e Piceno Sviluppo s.c.a.r.l., tuttavia assoggettate a procedura fallimentare.

***

2. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 TUSP).

In attuazione del già ricordato art. 20 TUSP, il Comune di Ancona ha adottato, con le delibere consiliari n. 53 del 04.12.2018 e n. 55 del 17.12.2019, entrambe debitamente trasmesse nei termini a questa Sezione, la razionalizzazione periodica delle proprie

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, rispettivamente, al 31.12.2017 e 31.12.2018.

Preliminarmente, si rappresenta che, in applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo, nonché ai fini di una valutazione complessiva degli esiti dell'attività di razionalizzazione, il contenuto di entrambi i suddetti provvedimenti consiliari e della documentazione connessa è oggetto di esame congiunto e considerazione unitaria.

L'esame di entrambi i piani di razionalizzazione periodica (2018 e 2019), adottati nei termini di legge, ha dato atto del seguente un assetto delle partecipazioni dirette ed indirette, sinteticamente riportato:

Denominazione società	**% Quota di partecipazione**	**Attività svolta**	**Azione di razionalizzazione**	**Società in house**	**Partecipazione di controllo**
ASCOLI RETI GAS S.r.l. unipersonale	100%	Gestione del servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale	Mantenimento	NO	SI
ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.	60%	Igiene integrata, manutenzione parchi e giardini comunali, pubblica illuminazione	Mantenimento	NO	SI
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (CIIP) S.p.A.	17,88%	Gestore del Servizio Idrico Integrato	Mantenimento	NO	
SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.p.A. (S.A.T.)	5,56%	Promozione, realizzazione e gestione di avio superfici, eliporti ed aeroporti nella Provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale	Alienazione	NO	NO
START S.p.A.	32,24%	Trasporto pubblico locale a mezzo bus	Mantenimento	NO	SI
TECNOMARCHE SCARL	0,18%	Progettazione, realizzazione e gestione parco scientifico e tecnologico delle Marche, centro di ricerca e di trasferimenti tecnologici	Fallimento	NO	NO
ASTERIA SCARL	1,02%	Ricerca e sviluppo tecnologico nel campo agroalimentare,	Fallimento	-	-

		ambientale ed energetico			
PICENO SVILUPPO SCARL (in liquidazione)	1,17%	Promuove lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali e terziario	Fallimento sentenza n. 35 del 06.06.2016 del Tribunale di Ascoli Piceno	-	-
PICENO CONSID	12,82%	Promozione delle iniziative produttive artigianali	Mantenimento (consorzio obbligatorio)	NO	NO

Partecipazione indirette

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Società in house	Partecipazione di controllo
START PLUS Scarl (partecipata indiretta della START S.p.A.	%	Gestione servizio trasporto pubblico locale nella provincia di Ascoli Piceno, bacino AP 2	Mantenimento	NO	NO

Le verifiche effettuate sul sito istituzionale del Comune hanno fatto rilevare la mancata trasmissione, tra gli allegati alla delibera consiliare n. 53/2018, delle schede analitiche relative a ciascuna partecipazione (predisposte attraverso la compilazione degli appositi modelli predisposti da Corte conti, sez. aut., del. n. 22/2018/INPR e dalle Linee guida del MEF-Dipartimento del Tesoro), nonché, per entrambi, la mancata trasmissione dell'allegato opportuno parere dell'OREF (sebbene comunque indicato nella delibera consiliare) e della relazione tecnica (prevista dall'art. 24 TUSP) sullo stato di attuazione degli interventi pianificati in sede di revisione straordinaria.

I dati trasmessi dall'Ente alla banca dati delle partecipazioni pubbliche, gestita dal MEF-Dipartimento del Tesoro, appaiono coerenti con quelli contenuti nei provvedimenti consiliari di revisione ordinaria, ad eccezione della mancata indicazione delle partecipate indirette detenute a mezzo della START s.p.a. (esposte solo nel piano di razionalizzazione al 31.12.2018 ma senza fornirne alcuna informazione sui dati economico patrimoniali nelle schede allegate alla deliberazione) e della partecipazione indiretta in Hidrowatt s.p.a. (indirettamente detenuta a mezzo della CIIP s.p.a.).

Anche nei piani di razionalizzazione ordinaria sono riportate le partecipazioni detenute in altri organismi, perlopiù consortili (tra cui quelle in ATO 5 Marche sud Ascoli Piceno e Fermo, nel Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli per il 25,50% e nel

Piceno CONSID per il 22,63%), che, in quanto aventi natura non societaria, non sono soggetti alla razionalizzazione ed all'applicazione delle norme del TUSP (art. 1, comma 4, TUSP).

I piani di razionalizzazione ordinaria confermano quindi il mantenimento, al 31.12.2018, delle partecipazioni dirette in Ascoli Reti Gas s.r.l. unipersonale, Ascoli servizi comunali s.r.l., CIIP s.p.a., START s.p.a. e quella indiretta in START PLUS s.p.a.

Risultano invece ancora aperte, alla medesima data, le procedure fallimentari nei confronti di ASTERIA s.c.a.r.l. e TECNOMARCHE s.c.a.r.l.

La procedura di alienazione della quota partecipativa del 10% nella Piceno gas vendita s.r.l. si è conclusa in data 04.12.2017. È invece ancora in corso di svolgimento quella della partecipazione in SAT s.p.a.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria,

RILEVA

il mancato inserimento nei piani di razionalizzazione della partecipazione indirettamente detenuta in Tiburtina Bus s.p.a. ed in Hidrowatt s.p.a.

RICHIAMA

l'Amministrazione comunale ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate, con particolare riguardo alla completezza della informativa documentale, all'adempimento degli obblighi di inserimento nella banca dati PA del MEF di tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette e al monitoraggio dei relativi costi di funzionamento;

DISPONE

che la presente deliberazione sia pubblicata, secondo le modalità dettate dall'art. 31 D. Lgs. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione comunale e trasmessa telematicamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ascoli Piceno, nonché alla Struttura presso il Dipartimento del Tesoro del MEF per il monitoraggio delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del TUSP.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
Fabio Campofiloni	Vincenzo Palomba
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 17 gennaio 2023

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente